



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 53-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 21 GENNAIO 2022

OMISSIS

DELIBERA n. 534 PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PARAMETRI FORENSI VIGENTI

Il Consiglio Nazionale Forense,

Nella seduta amministrativa del 21 gennaio 2022,

Visto l'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012

Osservato preliminarmente che è necessario adeguare i valori parametrici all'aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021. In particolare, per determinare la quantificazione dell'aumento percentuale verrà richiesta all'ISTAT una precisa quantificazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n.247/2012, richiamato dall'art. 13, comma 6, L. cit., sulla proposta di parametri **devono essere sentiti i Consigli dell'ordine territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, nonché le competenti commissioni parlamentari**

Riservandosi di approvare in via definitiva la proposta all'esito della consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative;

Sentito il relatore, Vicepresidente Francesco Greco

Delibera di approvare in via provvisoria le seguenti

PROPOSTE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI PARAMETRI FORENSI VIGENTI

(MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 10 marzo 2014, n. 55

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. L'INCREMENTO DI TUTTI I VALORI PARAMETRICI IN BASE ALL'AUMENTO MEDIO DEL COSTO DELLA VITA

Un incremento di tutti i valori parametrici rapportato all'aumento medio del costo della vita dal 2014, anno di entrata in vigore del D.M. vigente, al 2021, in base agli indici ISTAT.

2. AUMENTI E DIMINUZIONI

Adozione di un'unica percentuale per regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, individuando la percentuale del 50%.

Si propone pertanto la modifica dell'art. 4, comma 1, dell'art. 12, comma 1 e dell'art. 19, comma 1 nelle parti in cui prevedono percentuali relative agli aumenti e alle diminuzioni diverse da quella del 50%.

3. TARIFFA ORARIA

Proposta di modifica e motivazione

L'art. 13, comma 3 L. 247/2012 prevede: *"La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo ..."*. Pur essendo prevista dalla fonte primaria, manca nel D.M. n. 55/2014 l'individuazione di una soglia economica di riferimento. Pertanto, si propone di quantificarla indicativamente nella forbice dei valori compresa tra un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora da determinarsi tra le parti in base alla loro autonomia negoziale.

Per ciò che concerne la quantificazione proposta, si osserva quanto segue.

La norma proposta richiama espressamente la manifestazione di volontà delle parti ("pattuizione"), per cui i valori monetari indicati potranno essere applicati solo con l'espresso consenso delle parti stesse, che potrebbero trovare conveniente e/o comunque utile avvalersi della tariffa oraria. In ogni caso, le cifre indicate sono quelle segnalate dall'esperienza pratica, nei fori dove si fa uso del compenso orario, specie con clienti come imprese di una certa dimensione e con base all'estero (soprattutto area anglosassone). Confermano quanto sopra i rilievi di recente pubblicati dalla rivista "MAG, 160, 14.04.2021, testata di LC Publishing Group" che per il 2020 ha quantificato i compensi orari medi praticati dagli studi legali di medio-grandi dimensioni nel seguente modo:

FEE ORARIE MEDIE	PRATICANTE	JUNIOR ASSOCIATE	ASSOCIATE	SENIOR ASSOCIATE	COUNSEL SALARIED	PARTNER LEAD	PARTNER
	144	175	230	286	350	390	515

Testo della modifica proposta:

Successivamente all'art. 27 è introdotto l'art. 27-bis intitolato 'Pattuizione a tempo': *<Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora>*.

Testo ante modifica	Testo post modifica
	Art. 27-bis Pattuizione a tempo
	Nel caso di pattuizione dei compensi a tempo, si

	tiene conto dei seguenti valori indicativi: da un minimo di Euro 200,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora
--	---

4.PROCEDURE CONCURSUALI

Proposte di modifica e motivazione

Occorre colmare una lacuna evidente dei parametri vigenti, per ciò che concerne i compensi previsti per la difesa e l'assistenza nelle procedure concorsuali. Si propone dunque l'introduzione di una apposita tabella, la n. 20 bis. E ciò per le seguenti ragioni.

Se è vero che **in taluni casi** una domanda di insinuazione al passivo non comporta particolari difficoltà, **è altrettanto vero che, in altri casi, tutt'altro che infrequenti la domanda di insinuazione comporta un'attività complessa sul piano dell'impegno e sulla conseguente responsabilità del professionista.** Va anche detto che la nuova tabella non riguarderebbe solo l'insinuazione al passivo in senso stretto, alla quale peraltro risulterebbero applicabili solo le voci 1 Fase Studio della controversia, e 2 Fase introduttiva, ma anche l'assistenza in altre fasi o procedure, quali ad esempio il procedimento di opposizione al rigetto della domanda di ammissione, tutte attività e fasi che implicano difese assai complesse, che meritano di essere compensate adeguatamente.

Si propone dunque come detto l'introduzione della Tabella 20 bis "*Assistenza nell'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale nel fallimento e nella liquidazione giudiziale*", che prevede 4 fasi: fase di studio controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e/o trattazione (osservazione progetto stato passivo e/o documenti) e fase decisionale (laddove effettivamente svolta dall'avvocato). Per gli scaglioni di valore e i compensi indicati, si fa riferimento a quelli previsti innanzi al Tribunale (tabella 2), **con una diminuzione del 20%.**

Testo della modifica proposta:

Successivamente alla tabella n. 20 è introdotta la seguente tabella 20bis:

20-bis. ASSISTENZA NELL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, NEL FALLIMENTO E NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

	da €	1.100,01 a €	5.200,01 a €	26.000,01 a €	52.000,01 a €	260.000,01 a €	520.000,01 a €
Valore	00	00	00	00	00	00	00
1. Fase di studio della controversia	100,00	325,00	700,00	1280,00	1.945,00	2.700,00	
2. Fase introduttiva del giudizio	100,00	325,00	590,00	920,00	1.240,00	1.780,00	

3. Fase istruttoria e/o di trattazione	150,00	650,00	1.280,00	1.375,00	4.320,00	7.930,00
4. Fase decisionale	150,00	650,00	1.280,00	2.215,00	3.240,00	4.695,00

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-bis è introdotto il seguente comma: *<10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento >*.

Testo ante modifica	Testo post modifica
	10-ter. Quando la domanda di ammissione al passivo ha ad oggetto crediti di lavoro dipendente i valori medi di cui alla tabella possono essere diminuiti del 50 per cento.

*

Testo della modifica proposta:

All'art. 4, successivamente al comma 10-ter è introdotto il seguente comma: *"11. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare"*.

Testo della modifica proposta:

Testo ante modifica	Testo post modifica
	11. Per il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento e contro il decreto che rigetta l'istanza di fallimento, si applica la tabella 12 relativa ai giudizi civili innanzi alla Corte di appello, così come per i reclami in Corte di Appello contro i provvedimenti del Tribunale fallimentare

5.PROCESSO AMMINISTRATIVO

Proposte di modifiche e motivazione

Per ciò che concerne i compensi per le attività di difesa e assistenza nei giudizi amministrativi occorre operare una riparametrazione dei compensi previsti nelle tabelle 21 e 22 aumentando quelli previsti per la fase introduttiva del giudizio che, essendo conformata al carattere decadenziale, è particolarmente faticosa per l'avvocato e richiede un impegno assai gravoso, che merita di essere remunerato adeguatamente. L'aumento dovrebbe consistere nel 20% in più dei parametri attualmente vigenti per la voce fase introduttiva. E ciò sia nella tabella 21, relativa ai giudizi dinanzi al TAR, che nella tabella 22, relativa ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato.

Testo delle modifiche:

tabella n. 21 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti:

2. Fase						
intro-						
duttiva						
del						
giudizio	204,00	648,00	1050,00	1.620,00	2.184,00	2916,00

e alla tabella n. 22 gli importi della fase introduttiva del giudizio relativi agli scaglioni di valore sono sostituiti dai seguenti:

2. Fase						
intro-						
duttiva						
del						
giudizio	120,00	408,00	810,00	1.212,00	1782,00	2430,00
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

Si propone inoltre un aumento del 20% del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase introduttiva del giudizio, qualora venga proposto **ricorso incidentale**. Appare utile evidenziare, a sostegno dell'invocata misura, che la richiesta di aumento del compenso trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di cassazione che riconosce la legittimità della maggiorazione del compenso nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale estenda il *thema decidendum* originario, implicando attività difensiva ulteriore (da ultimo, cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2769). Tra l'altro, a sostegno dell'aumento, deve evidenziarsi che nell'ordine di trattazione delle questioni da parte dei giudici amministrativi i motivi di ricorso incidentale vengono vagliati preliminarmente rispetto a quelli principali in quanto se fondati sono idonei a paralizzare l'azione del ricorrente.

Testo della modifica:

Alla fine del comma 10-bis dell'art. 4 è aggiunto il seguente periodo: «*Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale*».

Testo ante modifica	Testo post modifica
10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio e' di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti	10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è aumentato del 20 per cento quando è proposto ricorso incidentale.

Si propone inoltre un aumento del compenso previsto nelle tabelle 21 e 22 per la fase cautelare qualora venga svolta attività specifica per proporre o resistere a misure cautelari **monocratiche**. Il compenso per tale nuova fase è individuato nella misura del 50% rispetto il compenso previsto per la fase cautelare (collegiale).

Testo della modifica:

Alla tabella 21 al rigo 5 aggiungere dopo le parole <Fase cautelare> la parola <collegiale> e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo <6. Fase cautelare monocratica> con i seguenti valori:

6. Fase							
caute-							
lare							
monocrati-							
ca	100,00	270,00	505,00	910,00	1.315,00	1.890,00	

Alla tabella 22 al rigo 5 aggiungere dopo le parole <Fase cautelare> la parola <collegiale> e dopo il rigo 5 aggiungere il rigo <6. Fase cautelare monocratica> con i seguenti valori:

6. Fase							
caute-							
lare							
monocrati-							
ca	100,00	303,00	505,00	900,00	1.148,00	1.958,00	

Ovviamente tale compenso sarà dovuto solo se si svolgerà effettivamente una fase cautelare monocratica. Pertanto, all'art. 4, comma 10-bis del DM 55/2014, è aggiunto il seguente periodo: **"In caso di fase cautelare monocratica, si farà applicazione della conferente voce prevista nelle tabelle 21 e 22"**

Previsione, in materia di pubblici contratti (art. 5, co.3 DM 55/2014), secondo cui l'utile effettivo o il profitto atteso in relazione all'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato si intendano, quanto meno, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto (oggi addirittura per giurisprudenza amministrativa il privato potrebbe anche rinunciare del tutto all'utile effettivo).

Testo della modifica:

Alla fine del comma 3 dell'art. 5 è aggiunta la seguente frase: < In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano, **di regola, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto** >.

Testo ante modifica	Testo post modifica
3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.	3. Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato e' rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso. In ogni caso, l'utile effettivo o il profitto si intendano, di regola, non inferiori al 10% del valore dell'importo dell'appalto.

6. PROCESSO PENALE

Proposte e motivazioni

Modifica dei parametri in materia penale con riferimento alla voce della tabella allegata al DM 55/2014 relativa alle indagini difensive. La tabella 15 allegata al Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni, prevede alla voce “investigazioni difensive” l’indicazione del compenso parametrico con riferimento alle seguenti fasi: fase di studio e fase istruttoria. Non sono contemplate la fase decisionale e la fase introduttiva.

Tuttavia appare opportuno prevedere un aumento del compenso previsto per le indagini difensive, allorquando queste sono particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti. In particolare, i valori parametrici già previsti per la fase di studio e per la fase istruttoria potrebbero essere aumentati del 20%.

Testo della modifica

All’art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3bis dal seguente tenore:

“I compensi previsti per le indagini difensive nella tabella n. 15 allegata al presente decreto sono aumentati del 20% allorquando tali indagini siano particolarmente gravose ed impegnative, e/o urgenti”

Previsione della voce tabellare relativa al giudizio direttissimo.

Si ritiene altresì necessario intervenire per definire i compensi liquidabili nel giudizio direttissimo con riferimento alla fase di convalida dell’arresto che lo precede. Infatti la fase di convalida, pur nella unicità del momento processuale cui segue la eventuale conversione del rito, presenta peculiarità e caratteristiche che inevitabilmente la distinguono dalla fase successiva. Pur tuttavia spesso nel contesto delle liquidazioni giudiziali l’attività del difensore viene considerata alla stregua di una fase unica. Appare quindi opportuno distinguere e rendere autonomo, ai fini della definizione del valore parametrico, il momento processuale della convalida dell’arresto, per la quale potranno essere riconosciuti i compensi relativi alla **fase di studio** (per l’esame degli atti allegati alla richiesta di convalida), e relativi alla **fase decisionale** (coincidente con il momento in cui il Giudice decide se procedere alla convalida dell’arresto e, in caso di richiesta del pubblico ministero, all’applicazione di una misura cautelare).

Il valore parametrico per la convalida dovrebbe essere individuato in € 360,00 per la fase di studio ed in € 675,00 per la fase decisionale.

Si ritiene infine opportuno prevedere anche la voce parametrica relativa alla “fase istruttoria”, atteso che la convalida dell’arresto e del fermo è sempre preceduta dalla audizione dei militari operanti che hanno proceduto alla misura pre-cautelare, integrante un vero e proprio “momento” di istruttoria rilevante ai sensi dell’art. 12 comma 3 lettera c) del DM 55/2014 che ricomprende nella fase interessata le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali. Il compenso viene indicato in € 450,00=.

Testo della modifica:

Alla tabella n. 15 è aggiunta una nuova colonna denominata <Giudizio di convalida dell’arresto> tra quella denominata <Indagini difensive> e quella denominata <Cautelari personali> con i seguenti valori per la fase di studio e la fase decisionale:

	Indagini difensive	Giudizio di convalida dell'arresto	Cautelari personali
1. Fase di studio della controversia	810,00	360,00	360,00
2. Fase introduttiva del giudizio	630,00		1.170,00
3. istruttoria e/o dibattimentale	1.350,00	450,00	-
4. Fase decisionale	1.350,00	675,00	1.350,00

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti il magistrato di sorveglianza. L'attuale *Tabella 15. Giudizi penali* prende in considerazione soltanto il "Tribunale di Sorveglianza", mentre nulla prevede con riferimento alla definizione e liquidazione dei compensi spettanti per l'attività difensiva svolta innanzi al Magistrato di Sorveglianza. La lacuna è stata sino ad oggi colmata con applicazione analogica dei parametri previsti dalla tabella per il "Tribunale monocratico" o per il "Tribunale di Sorveglianza". L'uso discrezionale del citato alternativo criterio di riferimento basato su valutazioni di somiglianza della composizione dell'organo o della materia induce a richiedere sia adottata l'integrazione proposta tale da escludere nel futuro ogni dubbio interpretativo e garantita uniformità delle liquidazioni. Per quel che attiene le **fasi e i parametri da prevedere per i procedimenti innanzi alla magistratura di sorveglianza** si propone la previsione delle seguenti fasi individuate dal comma 12, comma 3 del DM 55/2014 : *fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale* con esclusione della fase istruttoria che di regola non si svolge avanti il Magistrato di Sorveglianza.

L'integrazione appare necessaria anche in considerazione del fatto che numerosi procedimenti avanti il Magistrato di sorveglianza vedono il ricorrente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e che in conseguenza della mancata previsione tabellare tariffaria della procedura i Magistrati di Sorveglianza esprimono oggi orientamenti non uniformi in ordine alla applicabilità o meno delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e delle tabelle ad esso allegate. (vi sono Magistrati che ritengono applicabile la vecchia disposizione di cui all'art. 1, comma 7, D.M. 140/20012 o l' art. 2225 cod. civ. (secondo cui il compenso "è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo") e nella disposizione relativa alle professioni intellettuali ex art. 2231, comma 1 e comma 2, cod. civ. (secondo cui il compenso del professionista è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale, in "misura adeguata all'importanza dell'opera e del decoro della professione").

Testo della modifica:

Alla tabella 15. *Giudizi penali* dopo la colonna Tribunale di Sorveglianza inserire la colonna "**Magistrato di sorveglianza**" prevedendo i compensi per le seguenti fasi:

	Magistrato di Sorveglianza
1. Fase di studio della controversia	300,00
2. Fase introduttiva del giudizio	360,00
4. Fase decisionale	900,00

Necessità di integrazione della tabella con previsione di parametri utilizzabili nei procedimenti avanti GUP del Tribunale per i Minorenni e avanti il Tribunale per i Minorenni.

L'attuale Tabella 15 Giudizi penali non prende in considerazione la specificità di rito e di competenza con riferimento ai processi a carico di minorenni disciplinato dal D.P.R n. 488/1988 la cui peculiarità consiste nell'esistenza di una giurisdizione specializzata. Tale peculiarità si traduce nella composizione sempre collegiale non solo del Giudice del dibattimento, ma anche del Gup minorile composto da un magistrato togato e due giudici esperti onorari, cui la SC ha riconosciuto - proprio in virtù della sua composizione collegiale - la competenza per il giudizio abbreviato innescato a seguito di richiesta di giudizio immediato (di competenza del GIP). Dal lato della difesa l'art. 11 del D.P.R. 448/1988 richiede al Consiglio dell'ordine la predisposizione di elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile, già prevista dall'art. 15, d.lgs. 28/07/1989, n. 272 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del processo penale a carico di imputati minorenni). La lacuna del D.M. 55/2014 merita di essere colmata quindi in ragione della particolare attività richiesta al difensore dell'imputato minore e alla partecipazione sia al giudizio che all'istruttoria anche di altri soggetti (tipicamente i genitori ed i servizi) .Non da ultima la considerazione della frequente utilizzazione in questo settore del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché molti reati sono commessi da minori stranieri privi di nucleo familiare, sia per la particolare procedura prevista dall'art 118 dpr 30 maggio 2002, n. 115.

Per ovviare a tale lacuna, si propone di inserire una disposizione che precisi che per la fase avanti al Tribunale dei minorenni si applichi la voce parametrica prevista per il Tribunale Collegiale posto che nel dibattimento penale il Tribunale è composto da un collegio di 4 giudici.

Testo della modifica:

All'art. 12, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3ter dal seguente tenore:

“Per le attività difensive davanti al Tribunale per i minorenni, si applicano i compensi previsti dalla tabella n. 15 per il Tribunale collegiale”

7. MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE

Alla luce dell'esperienza maturata con lo sviluppo delle procedure di definizione conciliativa della lite, in particolare della mediazione di cui al d. lgs. 28/2010 e della negoziazione assistita prevista dall'art. 2 e segg. D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162, appare opportuno rivedere la misura del compenso spettante all'avvocato che assiste la parte nelle predette procedure, valorizzando l'attività svolta nella fase di negoziazione e nella fase di conciliazione, al fine di rendere maggiormente remunerata una attività molto impegnativa dal punto di vista professionale e molto conveniente per la parte che definisce in tempi rapidi, con una soluzione concordata, la propria controversia. Si propone, pertanto, che i parametri previsti per tali attività dal paragrafo 25 bis della tabella attività stragiudiziale siano aumentati del 30% rispetto agli importi attuali.

Testo della modifica:

Gli importi previsti nella tabella 25-bis. *Procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita* sono sostituiti con i seguenti

	da €	da €	da €	da €	da €	da €
	10,01 a	1.100,	da €	da €	52.000,	260.000,
	€	01 a €	5.200,01	26.000,01	01 a €	01 a €
	1.100,	5.200,	a €	a €	260.000,	520.000,
Valore	00	00	26.000,00	52.000,00	00	00
fase della attiva- zione	78	351	546	663	1248	1696
fase di negozia- zione	156	702	1092	1326	2496	3393
concilia- zione	234	1053	1638	1989	3744	5089

8. CONCILIAZIONE E TRANSAZIONE

Sempre al fine di incoraggiare la funzione conciliativa dell'avvocato e di remunerare adeguatamente l'attività professionale che si rende necessaria per la transazione della causa in corso, si propone di rivedere il compenso spettante al difensore che l'art. 4, comma 6, del D.M. 55/2014 individua nell'aumento "*fino ad un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale*". Per fare chiarezza sull'interpretazione della norma, che ha portato ad applicazioni non sempre concordanti, potrebbe essere opportuno prevedere l'aumento di un quarto, e "non fino ad un quarto".

Testo della modifica:

All'art. 4, comma 6 le parole <fino a> sono sostituite con la parola <di>.

Testo ante modifica	Testo post modifica
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta.	6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso e' di regola aumentato fino a di un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta.

9. PARAMETRI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALI

Proposte di modifica e motivazione.

Si reputa necessario modificare l'art. 18 relativo alla determinazione dei parametri per le attività stragiudiziali. In particolare, appare opportuno derogare al principio del compenso omnicomprensivo allorquando l'affare si componga di più fasi o parti autonome in ragione della materia trattata.

Inoltre, si ritiene opportuno introdurre una semplificazione per le prestazioni stragiudiziali prevedendo, **per gli affari di valore superiore a 520.000 euro**, un compenso calcolato in

modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare. Le proposte modificano e integrano l'art. 18 e consentono l'abrogazione dell'art 22, che in base ai parametri vigenti disciplina appunto i compensi da applicarsi per gli affari di valore superiore ad euro 520.000.

Testo della modifica proposta:

All'art. 18, al comma 1, dopo la parola <sono> e prima della parola <onnicomprensivi> inserire la parola <di norma>.

All'articolo 18, al comma 1, dopo il punto aggiungere la seguente frase: <Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte>.

All'articolo 18, aggiungere il seguente comma 2 <Per le prestazioni stragiudiziali **in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000**, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% fino ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. È abrogato l'art. 22>.

Testo ante modifica	Testo post modifica
Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale	Art. 18 – Compensi per attività stragiudiziale
1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare.	1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono indicati nella tabella n. 25 allegata al presente decreto e sono di norma onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. 2. Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000, il compenso è liquidato sulla base di una percentuale da calcolare in modo proporzionalmente decrescente rispetto al valore dell'affare, da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,25%, tenendo altresì conto della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso. È abrogato l'art. 22.

10. COMPENSI DOVUTI PER LE CAUSE DI FRONTE ALLA CORTE DI CASSAZIONE.**Proposte di modifica e motivazione.**

Per i giudizi innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto quelli in materia tributaria, previdenziale e lavoro, l'udienza (pubblica o da remoto) viene ormai fissata a distanza di 4/5 anni dal ricorso introduttivo. Ciò comporta la necessità di adeguare gli scritti difensivi alla nuova realtà, in quanto sono noti i continui mutamenti giurisprudenziali e legislativi specialmente in materia tributaria, previdenziale e lavoro. La memoria ex art.378 cpc, in una materia in continua evoluzione, si rende necessaria e assume sempre più spesso nella sostanza la funzione di un nuovo ricorso (o controricorso) e non più una memoria illustrativa dei motivi o della confutazione degli stessi. Per la memoria ex art.378 cpc il DM n.55/2014 e successive modificazioni non prevede alcun compenso. Tale problema potrebbe essere risolto prevedendo apposito compenso che può essere parametrato a quello fissato per l'atto introduttivo del giudizio di Cassazione, ridotto però del 50%.

Testo della modifica proposta

Aggiungere all'art. 4, dopo il comma 10-bis, il seguente comma 10-ter: *< Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto un compenso **di regola** corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13 >*.

Testo ante modifica	Testo post modifica
Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale	Art. 4 – Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale
[...] 10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti.	[...] 10-bis. Nel caso di giudizi innanzi al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio è di regola aumentato sino al 50 per cento quando sono proposti motivi aggiunti. 10-ter. Per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione, allorquando le parti depositano, entro e non oltre 5 giorni prima dell'udienza, una memoria ai sensi dell'art. 378 cpc, al difensore è dovuto un compenso di regola corrispondente alla metà di quello previsto per la fase introduttiva del giudizio dalla tabella n. 13.

11. COMPENSI DOVUTI IN CASO DI GIUDIZI INTRODOTTI CON MALAFEDE O COLPA GRAVE

Proposte di modifica e motivazione

Il Consiglio nazionale forense condivide la necessità di deflazionare i carichi giudiziari scongiurando il più possibile la proposizione di cause introdotte con mala fede o colpa grave. Va precisato che, oltre alle conferenti norme del codice di procedura civile che puniscono le liti temerarie, i parametri vigenti già prevedono una diminuzione dei compensi per il difensore che si presta a patrocinare tali generi di azioni legali (art. 4, comma 9, DM 55/2014). Si propone dunque di rendere ancora più severo l'art. 4, comma 9 con le seguenti modifiche:

Testo ante modifica	Testo post modifica
Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.	Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 60/70 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Si dichiara l'immediata esecutività della presente delibera e si manda alla segreteria per la consultazione dei Consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 25 gennaio 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

